

TI_GERICHTE 14.1998.96 vom 15. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.96

FR: TI_GERICHTE 14.1998.96 du 15 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1998.96 del 15 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

E. 2

Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).

E. 3

Nel caso di specie il Comune di _____ fonda la sua pretesa nei confronti di _____ sul conteggio relativo all'imposta comunale per l'anno 1991 effettuato sulla base della notifica di tassazione 9 giugno 1997, nonché sui relativi conteggi degli interessi di ritardo (cfr. doc. B, C e E). Per l'art. 10 cpv. 3 v LT, applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92 precedente all'entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il 15 luglio 1996 i coniugi _____ hanno richiesto all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano -Campagna il riparto delle singole quote d'imposta tra moglie e marito per gli anni 1989/90 e 1991/92. L'autorità fiscale ha provveduto in data 27 marzo 1998 al riparto delle singole quote d'imposta relative agli anni 1987/88 e 1989/90, mentre il riparto per gli anni 1991/92 non è ancora stato eseguito, malgrado i ripetuti solleciti da parte del legale dell'escusso. Ne consegue che al momento dell'emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare l'ammontare dell'imposta comunale 1991/92 dovuta da _____ nei confronti del Comune di _____ e pertanto la documentazione prodotta, segnatamente il conteggio relativo all'imposta comunale per l'anno 1991, non costituisce titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti di _____.

E. 4

L'appello

E. 9

settembre 1998 _____, va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF,

E. 10

cpv. 3 v LT pronuncia 1. L'appello 9 settembre 1998 _____, è accolto. Di conseguenza i punti 1. e 2. della sentenza 3 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati: " 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a carico del Comune di _____o con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità ." 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico del Comune di _____ che rifonderà a _____ fr. 300.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.